

(N. 2467)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1952
(V. Stampato N. 520-68) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 LUGLIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo, e del Commissariato del turismo nonchè dei relativi ruoli organici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcea dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

8 APRILE 1948, N. 274.

Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonché dei ruoli organici.

Art. 1.

Le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacoli in genere, nonché in materia di stampa e di radio e quelle spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, sono assolte rispettivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, dal Servizio delle informazioni e dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica che vengono all'uopo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Direzione generale dello spettacolo assorbe l'Ufficio centrale della cinematografia, di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379.

Il Servizio stampa presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero è trasferito al Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 7 i ruoli organici annessi al regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, e successive modificazioni, sono soppressi, ad eccezione di quello degli addetti stampa all'estero che è trasferito al Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Sono istituiti i ruoli organici del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in conformità della tabella A annessa al presente decreto firmata dal

Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Il personale previsto nel comma precedente è addetto alla Direzione generale dello spettacolo, al Servizio delle informazioni, ed all'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica.

Il personale predetto può essere destinato a prestare servizio presso altri uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Sono istituiti i ruoli organici del personale del Commissariato per il turismo di cui al decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941. Detti ruoli sono approvati in conformità della tabella B annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, può essere disposta la riammissione nell'Amministrazione di provenienza degli impiegati nominati a posti di ruolo del soppresso Ministero della cultura popolare in applicazione del regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, qualora essi ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, è collocato nel ruolo di origine anche in soprannumero, con il grado e l'anzianità di grado conseguiti.

Art. 6.

Il personale dei ruoli soppressi ai sensi dell'articolo 2 e che non sia trasferito ad altre Amministrazioni a norma dell'art. 5, sarà inquadrato nei ruoli istituiti col presente provvedimento, tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli successivi.

L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di una speciale Commissione presieduta

dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta del commissario per il turismo, del direttore generale per il turismo e del direttore generale per lo spettacolo.

Art. 7.

Se in qualche grado vi siano impiegati esuberanti rispetto ai posti di ruolo, essi vengono collocati in soprannumero, ad eccezione di coloro che chiedono di essere collocati in disponibilità. Qualora durante il collocamento in disponibilità si verificano vacanze nel ruolo e nel grado cui appartiene il dipendente in tale posizione, egli può essere richiamato in servizio, su conforme deliberazione, rispettivamente, dei Consigli di amministrazione, di cui al successivo articolo 11. Per il resto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 87 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli impiegati collocati in soprannumero vengono suddivisi tra il ruolo dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio e quello del Commissariato per il turismo nella proporzione di tre quarti ai Servizi e di un quarto al Commissariato per il turismo per ognuno dei gradi, secondo le proposte della Commissione di cui al precedente articolo 6, che eliminerà eventuali squilibri di distribuzione nell'ambito dei vari gradi.

I posti conferiti in soprannumero ai sensi del precedente comma primo saranno riassorbiti in ognuno dei due ruoli sopra citati con la terza parte delle vacanze che si verificheranno in ciascuno dei gradi ove esistono i soprannumeri.

Art. 8.

Il personale del ruolo dei Servizi speciali, sarà inquadrato nei ruoli di gruppo *B*, istituiti col presente provvedimento, sia per i Servizi che per il Commissariato per il turismo, nella proporzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Il personale del ruolo tecnico (gruppo *A*) e del ruolo dei Servizi sussidiari (gruppo *C*) è conservato nei rispettivi ruoli, i quali si estingueranno con le vacanze che mano mano

si verificheranno nei gradi meno elevati ed è destinato sia ai Servizi che al Commissariato nella proporzione predetta.

Il posto di assistente alla vigilanza è parimenti conservato ad esaurimento e rimane adetto ai Servizi della Presidenza.

Art. 9.

Nei modi previsti dall'articolo 6 ed in base ai contingenti numerici che saranno approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, viene ripartito fra i Servizi della Presidenza del Consiglio ed il Commissariato per il turismo, il personale non di ruolo dipendente dal soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti contingenti saranno ripartiti nella misura di tre quarti ai Servizi ed un quarto al Commissariato per il turismo.

Il trasferimento non costituisce interruzione del rapporto.

Art. 10.

All'Amministrazione del personale di cui all'annessa tabella *A* ed agli affari generali pertinenti ai Servizi indicati nell'art. 3 provvede un ufficio cui è preposto un funzionario di grado 6°.

Parimenti per l'Amministrazione del personale del Commissariato del turismo provvede un ufficio cui è preposto un funzionario di grado 6°.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'annessa tabella *A* è presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione il direttore generale per lo spettacolo, il capo del Servizio delle informazioni, il capo dell'Ufficio proprietà letteraria ed artistica ed il capo dell'Ufficio del personale.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione del commissariato per il turismo è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne fanno parte il commissario per il turismo, il direttore generale del turismo ed il capo dell'Ufficio del personale.

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

Art. 12.

Nella prima applicazione del presente decreto un sesto dei posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale dei gruppi A, B e C, di cui alle due annesse tabelle, potrà essere conferito in base a concorso interno per titoli e per esami al personale di ruolo rispettivamente dei gruppi immediatamente inferiori, nonchè al personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Gli aspiranti al concorso di cui al comma precedente debbono possedere il titolo di studio e gli altri requisiti necessari per l'accesso al gruppo di cui si riferisce il concorso; peraltro, potrà prescindersi dal limite massimo di età e, relativamente al concorso di gruppo C, dal possesso del titolo di studio nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, le mansioni del gruppo stesso.

La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà presieduta da un funzionario di grado 4° per i gruppi A e B e di grado non inferiore al 6° per il gruppo C e composta, rispettivamente, da due funzionari di grado 6° e 7°, nonchè dal capo del personale. Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A.

Ruoli organici del personale dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gruppo A (ruolo amministrativo)

Grado	Numero dei posti
4° - Direttore generale	1
5° - Ispettori generali	4
6° - Capi divisione	15
7° - Capi sezione	18
8° - Consiglieri	23
9° - Primi segretari	30
10° - Segretari	} 42
11° - Vice segretari	
	133

Gruppo B (ruolo di segreteria)

7° - Coadiutori principali	9
8° - Primi coadiutori	11
9° - Coadiutori	13
10° - Coadiutori aggiunti	} 18
11° - Vice coadiutori	
	51

Gruppo C (ruolo d'ordine)

9° - Archivisti capi	8
10° - Primi archivisti	22
11° - Archivisti	37
12° - Applicati	62
13° - Alunni d'ordine	15
	144

Personale subalterno

Grado	Numero dei posti
Commesso capo	1 (1)
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	24
Uscieri	27
Inservienti	6

 61

Agenti tecnici

Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	5
	6

(1) Ad esaurimento fino a quando è occupato tale posto è tenuto scoperto un posto di primo commesso.

TABELLA B.

Ruoli organici del personale del Commissariato per il turismo*Gruppo A (ruolo amministrativo)*

Grado	Numero dei posti
4° - Direttore generale	1
5° - Ispettori generali	1
6° - Capi divisione	5
7° - Capi sezione	6
8° - Consiglieri	7
9° - Primi segretari	10
10° - Segretari	14
11° - Vice segretari	
	44

Gruppo B (ruolo di segreteria)

Grado	Numero dei posti
7° - Coadiutori principali	3
8° - Primi coadiutori	3
9° - Coadiutori	5
10° - Coadiutori aggiunti	6
11° - Vice coadiutori	

 17

Gruppo C (ruolo d'ordine)

9° - Archivistri capi	2
10° - Primi archivisti	8
11° - Archivistri	13
12° - Applicati	20
13° - Alunni d'ordine	5

 48

Personale subalterno

Commesso capo	—
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	8
Uscieri	9
Inservienti	4

 22

Agenti tecnici

Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	2

 3
